

il rifiuto opposto dall' Istituto al versamento della parte del mutuo ancora rimasta in deposito presso l' Istituto stesso, fuio a quando non fosse intervenuta una sentenza a stabilire se veramente dovuta ed in qual misura la riduzione del mutuo e che tale arbitrio aveva già determinato gravi danni all' Ente mutuatario, che si riservava chiedere il risarcimento;

4°) che infine, trattandosi di un Ente di alto interesse pubblico, non sembrava equo l'avvalersi da parte dell' Istituto, in un momento difficile, di una clausola contrattuale di valore puramente formale.

L' Istituto, sia per l' insistenza dell' Ente mutuatario e per le ragioni dallo stesso fatte presenti, sia in considerazione dello scopo convenienza di affrontare, in definitiva, l' alba di un giudizio, ha ritenuto opportuno aderire alle trattative proposte dallo stesso Ente mutuatario per una equa transazione.

Tale transazione potrebbe essere concesso nei seguenti termini:

a) rinuncia da parte di questo Istituto al giudizio iniziato;

b) rinovamento a favore dell' Istituto per